

Risposta n. 220/2022

OGGETTO: Aliquota IVA cessioni animali congelati e insetti vivi destinati all'alimentazione di rettili e rapaci

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante (in seguito, "Istante" o "Contribuente") svolge attività di commercio elettronico e chiede chiarimenti in merito all'aliquota IVA da applicare al commercio elettronico di animali congelati (ratti, topi, pulcini e quaglie) e di insetti vivi (grilli, locuste, tarme della farina ecc.), destinati entrambi all'alimentazione di rettili e rapaci.

A tal fine allega il parere di accertamento tecnico richiesto alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in breve "ADM").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante, anche in virtù del parere tecnico fornito dall'ADM, relativamente all'esatta classificazione degli animali congelati, qualificati dall'ADM come "prodotti di originale animale, non nominati né compresi altrove", ritiene che sia applicabile l'IVA al 10 per cento, atteso che il predetto prodotto rientra nella categoria prevista dal

numero 19) della Tabella A Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve "Decreto IVA"). In relazione alla cessione degli insetti vivi, sulla base della classificazione effettuata da ADM, secondo cui *"alla voce 0106 sono infatti classificati gli insetti, come ad esempio le api domestiche, come anche indicato dalle Note Esplicative della Nomenclatura Combinata in cui è specificato che la sottovoce "01064900 comprende i bachi da seta, le farfalle, i coleotteri e gli altri insetti"*, il Contribuente ritiene che tale prodotto rientrerebbe nella categoria prevista dal numero 7) della Tabella A Parte III allegata al Decreto IVA, la quale assoggetta ad aliquota IVA del 10 per cento anche api e bachi da seta.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'ADM, con parere prot. ... del ..., ha formulato le seguenti considerazioni.

"Il prodotto congelato consiste in animali morti (topi, ratti, conigli, quaglie e pulcini), di diverse dimensioni e taglie, congelati interi. Il prodotto non subisce, pertanto, alcuna lavorazione ad eccezione del congelamento. Il prodotto è acquistato dall'istante esclusivamente da Paesi dell'Unione Europea e consegnato direttamente presso la sua azienda per poi essere venduto, sempre congelato, in occasione di fiere, mostre-mercato, o anche a negozi specializzati, centri di recupero, zoo e a privati."

Sulla base delle informazioni fornite dall'Istante, ADM ritiene *"che il prodotto descritto come "animali morti congelati (topi, ratti, conigli, quaglie e pulcini) destinati all'alimentazione di rettili e rapaci", debba essere classificato nel rispetto delle Regole Generali per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6) nell'ambito del Capitolo 05: "altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove", alla Voce 0511 "Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana" e, più specificatamente, al codice NC **05119985**: -"altri", --"altri", --- "altri".*

Affinché questo prodotto possa essere classificato in questa voce è necessario che sia specificatamente dichiarato non atto all'alimentazione umana (ad esempio sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento).

Alla voce 0511, come specificato nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative a tale voce (punto 12), vengono, infatti, classificati "gli animali morti delle specie previste ai capitoli 1 e 3, non commestibili o riconosciuti non atti all'alimentazione umana; le carni e frattaglie, non commestibili o riconosciute non atte all'alimentazione umana, diverse da quelle previste alla voce 0209 oppure in una delle voci precedenti di questo capitolo".

Tale classificazione è ribadita anche nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative al capitolo 02 che, nelle Considerazioni generali al Capitolo, indicano come escluse da questo capitolo le carni e le frattaglie non atte all'alimentazione umana (0511)."

Per quanto concerne invece il prodotto descritto come: "insetti vivi (grilli, locuste, tarme della farina, blatte, ecc.) destinati all'alimentazione di rettili e rapaci", sulla base delle informazioni fornite dall'Istante, ADM ritiene "che tale prodotto debba essere classificato nel rispetto delle Regole Generali per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6) nell'ambito del Capitolo 01: "Animali vivi", alla Voce 0106: "Altri animali vivi" e, più specificatamente, al codice NC **01064900**: - "Insetti", -- "altri".

Alla voce 0106, come specificato nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative a tale voce (lettera D), sono, infatti, classificati gli insetti, come ad esempio le api domestiche. Ciò è anche ribadito dalle Note Esplicative della Nomenclatura Combinata in cui è specificato che la sottovoce 01064900 comprende "i bachi da seta, le farfalle, i coleotteri e gli altri insetti".

Ai fini dell'individuazione della corretta aliquota IVA applicabile ai prodotti oggetto del presente interpello, si ricorda che aliquote ridotte possono essere applicate esclusivamente ai beni e servizi tassativamente elencati nella Tabella A, parti II, II-bis

e III allegata al Decreto IVA.

Pertanto, sulla base della classificazione fornita da ADM, si ritiene che alle cessioni di *"animali morti congelati (topi, ratti, conigli, quaglie e pulcini) destinati all'alimentazione di rettili e rapaci"* si renda applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, in base al n. 19) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, che richiama *«prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15)»*, in quanto la v.d. 05.15 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, da questo richiamata, corrisponde oggi alla voce 05.11 della Nomenclatura Combinata vigente. Al riguardo si ricorda, inoltre, che la particella "**ex**" indica che la voce doganale ha una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento. Per "**ex**" si intende in sostanza "**una parte di**" e pertanto occorre individuare all'interno della voce richiamata solo ciò che corrisponde esattamente alla descrizione normativa considerata.

Per quanto concerne, invece, le cessioni di *"insetti vivi (grilli, locuste, tarme della farina, blatte, ecc.) destinati all'alimentazione di rettili e rapaci"* si osserva che il n. 7) della Tabella A, parte III, prevede l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento per le cessioni di *«conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti, refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01)»*.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ciò comporta che solo ad *«altri animali vivi destinati all'alimentazione umana»* e solo ed esclusivamente ad *«api e bachi da seta»* e non anche ad altre tipologie di insetti potrà essere applicata l'aliquota ridotta. Di conseguenza le cessioni di tali prodotti saranno assoggettate all'aliquota ordinaria.

**Firma su delega della Direttrice centrale
Danila D' Eramo**

IL CAPO SETTORE

(firmato digitalmente)